DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 33

Prestazioni agli iscritti che non abbiano sospeso il versamento dei contributi

Gli iscritti volontari al Fondo che non abbiano sospeso il versamento dei contributi conseguono la pensione con gli stessi requisiti e nella stessa misura stabiliti per gli agenti, iscritti obbligatoriamente, considerati, agli effetti del computo, anche i periodi di contribuzione volontaria effettuata a norma della presente legge. Ove si tratti della pensione d'invalidita', saranno tenute anche presenti le disposizioni del successivo articolo 34.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-33-prestazioni-agli-iscritti-che-non-abbiano-sospeso-il-versamento-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it